



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI"

Via S. Rocco, nn. 28-30 81030 Castel Volturno (Ce)
TEL. 0823-763167 – FAX. 0823-763290 E-mail ceic87800x@istruzione.it
Codice Meccanografico: Ceic87800x - C.F. 93082170619



Prot. 4599

Ai Docenti
Al personale ATA
All'albo online/sito web
Agli atti

Oggetto: Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Con la presente si invia il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.

Il Decreto-legge sopracitato, in vigore a far data dal 27 novembre 2021, tra le diverse misure per l’emergenza dell’epidemiologica, introduce l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il Dirigente scolastico provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6, art. 2 D. L. 172/2021, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Per opportuna conoscenza e i dovuti adempimenti, si trasmette in allegato il D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.

Castel Volturno, 03 dicembre 2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Coronella

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate